



VADEMECUM ELETTORALE PER IL RINNOVO  
DEI CONSIGLI TERRITORIALI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

(approvato nella seduta del 19/07/2019)

\* \* \*

1. Il presente vademecum si applica alle elezioni dei consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi, al fine di armonizzare le normative esistenti, fornire indicazioni univoche ai responsabili dei seggi elettorali e per rispettare il principio di contemporaneità del periodo elettorale, di cui all'art. 20 L. 56/89.
2. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; nonché secondo il D.P.R. 25 ottobre 2005 n. 221.
3. Le votazioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine sono indette con provvedimento del Presidente uscente del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi da emanarsi nel periodo tra il 13 settembre ed il 26 settembre 2019; al fine di permettere lo svolgimento delle operazioni elettorali in prima convocazione nel periodo compreso tra il 12 novembre ed il 29 novembre 2019. L'eventuale seconda convocazione dovrà iniziare il sesto giorno successivo al termine della prima convocazione, al fine di permettere lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali entro il 10 dicembre 2019.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 11, della L. 56/1989, come modificato dalla L. 3/2018, le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo. Qualora il numero di iscritti sia superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI**  
**Consiglio Nazionale**

---



convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti.

5. L'elettore esercita il proprio diritto di voto nella sede elettorale indicata nel provvedimento di indizione delle elezioni e nell'avviso di convocazione, che dovrà essere un locale idoneo a permettere l'ordinato svolgimento delle procedure elettorali, nonché garantire la segretezza del voto espresso.

6. La proclamazione degli eletti, che in ogni caso dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre p.v., così come disposto dall'art. 20, comma 1, l. 56/1989, nuova formulazione, dovrà essere comunicata dal Presidente del Seggio elettorale al Presidente del Consiglio territoriale uscente, il quale provvederà, ai sensi dell'art. 23, L. 56/1989, ad informarne tempestivamente a mezzo PEC: il Consiglio Nazionale, Il Ministro della Salute per mezzo della Direzione Generale per le professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del cui Circondario ha sede il Consiglio Regionale o Provinciale e, per conoscenza, il Ministero della Giustizia per mezzo della Direzione Generale per la Giustizia Civile.

7. Tutti i Consigli territoriali dovranno essere insediati entro e non oltre il 10 gennaio 2020, al fine di consentire la tempestiva convocazione da parte del Ministero della Giustizia, (ai sensi dell'art. 3 DPR 221/2005) per l'elezione del rappresentante nazionale della Sezione B e la successiva Costituzione ed insediamento del Consiglio Nazionale da parte del Ministro della Salute, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L. 56/1989.

8. È ammessa la votazione per corrispondenza ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. 221/2005. L'elettore, non appena costituito il seggio elettorale, può richiedere, a mezzo fax o posta certificata, alla segreteria dell'Ordine, il plico contenente la scheda elettorale debitamente timbrata, senza la firma dello scrutatore, da utilizzare per la prima convocazione e per la eventuale seconda convocazione.

9. Entro e non oltre la chiusura della votazione in prima convocazione, l'elettore fa pervenire la scheda elettorale votata, chiusa in una busta inserita in un plico sul

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI**  
***Consiglio Nazionale***

---



quale è apposta la firma del votante autenticata ai sensi dell'art. 14, L. 53/90, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, esclusivamente al Presidente del seggio.

10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, L. 56/1989, le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi, modello allegato al presente vademecum.

11. Per tutto quanto non affrontato nel presente vademecum, si rimanda alle norme in materia elettorale contenute nella L. 56/1989 e nel D.P.R. 221/2005.

